

**Decreto del 9 aprile 1921 n.6406/14518**  
**del Commissariato Generale Civile per la Venezia Giulia**  
**Regolamento doganale provvisorio per il Punto Franco allo Scalo Legnami di Servola**  
Il Commissario Generale Civile per la Venezia Giulia,  
Ufficio VI

Visto il R.D. 22 luglio 1920 n.1233<sup>1</sup>;

Visto il proprio Decreto 7 agosto 1920 n.6406/7024<sup>2</sup> col quale il piazzale dei legnami sotto Servola venne dichiarato "Punto Franco" limitatamente al solo articolo legnami;

Riconosciuta l'opportunità di disciplinare con Regolamento lo esercizio del detto "Punto Franco";

Sentito il parere della Direzione di Finanza di Trieste della locale Camera di Commercio e Industria e della "Associazione degli interessati nel commercio del legname" in Trieste;

decreta:

Articolo 1.

Il piazzale dei legnami sotto Servola è dichiarato PUNTO FRANCO limitatamente al solo articolo legnami.

Il nuovo "punto franco" sarà denominato "PUNTO FRANCO DEI LEGNAMI TRIESTE- SERVOLA".

Articolo 2.

L'ingresso del "punto franco" è rappresentato da una linea ideale che congiunge la fontanella trovantesi nei pressi dell'Ufficio dell'Amministrazione ferroviaria Scalo Legnami e lo steccato a destra della strada d'accesso, lasciando il portone d'ingresso al fondo dello staccato fuori del "punto franco".

La linea di confine, partendo da tale limite è rappresentata dal rimanente dello steccato, dalla riva di sponda sino al limite del possesso della ferrovia, dal muretto che divide il possesso della ferrovia dal piazzale dei legnami, dal versante della collina di Servola fino all'imbocco della strada Trieste-Servola, dal muro di cinta della strada ora detta, poi dalla strada Trieste-Servola fino al limite della pensione Cosulich per emigranti, dal muro di confine dal possesso Cosulich e dal muraglione successivo fino a raggiungere la linea di ingresso sopra descritta.

Articolo 3.

Lo spazio descritto sub 2), che forma il Punto Franco non è recintato, eccetto il tratto che va dal punto dove finisce il versante della collina di Sorvola e il principio del muro che recinta la strada superiore Trieste-Servola. Questo tratto è recintato con una siepe di filo di ferro spinato lasciando libero un varco pedonale.

Articolo 4.

È fatto obbligo alle ditte interessate di costruire all'ingresso del punto franco a sinistra della strada d'accesso ai Molo un edificio di 100mq di superficie con 4 locali divisi in due gruppi, di due locali cadauno per i funzionari locali e per le guardie di finanza. Nell'ufficio stesso o in prossimità verrà costruito un cesso.

In via provvisoria l'edificio può essere costruito in legno, pure con un'ossatura di legno e rivestito di mattoni.

I locali destinati ad uso d'ufficio saranno muniti di stufe.

Tutte le spese occorrenti per la recintazione, la costruzione dell'edificio, la manutenzione dello stesso, la installazione di gas e luce elettrica nei locali, la nettatura della fogna, la pulizia dei locali e simili sono a carico dell'Associazione degli interessati nel commercio del legname.

Articolo 5.

Il "punto franco dello Scalo Legnami Servola" è destinato esclusivamente al deposito di legno in tronchi o segati di qualsiasi provenienza.

Il legname nazionale o nazionalizzato in tronchi o segato non perde la nazionalità quando venga introdotto nel Punto Franco suddetto.

Articolo 6.

Per l'immissione e per l'estrazione del legname estero saranno osservate le norme e formalità doganali, che regolano l'entrata e l'uscita delle merci estere nel Punto Franco.

Ogni immissione ed ogni estrazione di legname nazionale o nazionalizzato è vincolata al permesso dell'Ufficio Doganale incaricato ed alla prenotazione della dichiarazione doganale mod. III.

Articolo 7.

Gli interessati sono obbligati a tenere sempre in deposito nel Punto Franco legnami a disposizione del consumo interno un quantitativo di legna corrispondente a quello nazionale introdotto.

---

<sup>1</sup> RD 22 luglio 1920, n.1233 "Disposizioni per l'amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina".

<sup>2</sup> Decreto del 7 agosto 1920 del n°6406/7024 "Costituzione del Punto Franco dei Legnami di Trieste Servola".

Per accertare l'osservanza di tale obbligo la Dogana ha la facoltà di eseguire in ogni momento le opportune ricognizioni e tutto ciò per assicurare il rispetto del vigente decreto d'esportazioni in modo che i quantitativi pari a quelli di legname nazionale introdotto in Punto Franco rimangano sempre a disposizione del consumo interno.

Articolo 8.

Il legname depositato anteriormente al 1° febbraio 1921 nel piazzale di Servola e destinato per la reimportazione nel Regno, godrà la franchigia di dazio qualora gli interessati comprovino in modo degno di fede, mediante presentazione di documenti d'origine (lettera di porto, ecc.) che il legname in parola non proviene dall'Austria tedesca o da altri Stati che non godono il favore dell'applicazione dal dazio convenzionale.

Articolo 9.

Le ditte interessate terranno esatta prenotazione del legname introdotto ed estratto tanto di origine estera, quanto di origine nazionale e l'Ufficio doganale terrà analoga prenotazione per ogni ditta depositaria, limitatamente al legname nazionale o nazionalizzato.

Articolo 10.

Per l'Ufficio doganale allo scalo legnami valgono le ore d'ufficio fissate per i Reparti del Punto Franco Vecchio. La Direzione della dogana potrà permettere pratiche d'ufficio fuori della solita ora di lavoro, verso pagamento delle tasse pubblicate nella tariffa speciale.

Articolo 11.

Le ditte proprietarie di legname sono obbligate di tenere le merci e la prenotazione prevista sub 6) sempre in ordine tale che una revisione d'ufficio possa seguire senza ostacoli. I braccianti ed utensili all'uopo necessari, devono mettersi a disposizione delle ditte proprietarie di legnami.

Articolo 12.

Se nella revisione o all'uscita del legname dal "punto franco" emerge una deficienza o un'eccedenza che sorpassi il 10% della quantità risultante dai libri di magazzino rispettivamente dalla dichiarazione si curerà la procedura penale.

Articolo 13.

Tutte le contravvenzioni verranno punite secondo il Codice penale di finanza. Per le contravvenzioni al disposto del punto 6) del presente Regolamento la Direzione della Dogana potrà per di più proibire alle rispettive ditte di far uso del "punto franco" per il deposito di legname.

Articolo 14.

Il funzionario del piazzale legnami di Servola a regime di "punto franco" è subordinato all'esecuzione delle opere indicate ai punti 2) e 3).

Trieste, li 9 aprile 1921

*Il Commissario Generale Civile: Mosconi*